

**REGOLAMENTO IRRIGUO PER L'ATTIVITÀ DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA A USO IRRIGUO, DI BONIFICA E PLURIMO**

NELLE AREE DEL COMPRENSORIO

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

(Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 53 in data 22 dicembre 2022)

Parte I

ANAGRAFE AZIENDALE IRRIGAZIONE

Art. 1 - Principi generali ed obiettivi

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale provvede, tra le attività istituzionali, alla distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, di bonifica e plurimo, nell'ambito del proprio comprensorio.

La gestione delle risorse idriche si ispira ai principi del risparmio idrico e dell'utilizzo mirato delle risorse non rinnovabili, oltre al principio di equità nella ripartizione dei costi dell'attività irrigua, nonché al principio di solidarietà fra tutti gli utilizzatori della risorsa idrica distribuita.

La distribuzione dell'acqua viene effettuata in relazione alla disponibilità di risorsa idrica nelle fonti di approvvigionamento, all'andamento stagionale, agli ordinamenti colturali, allo stato vegetativo delle colture e alla tempistica con cui viene avanzata la richiesta di irrigazione da parte del contribuente.

Attraverso la regolazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati in conformità ai principi generali sopra sanciti;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati, di misure di conservazione e di risparmio delle risorse idriche.

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'adduzione e la distribuzione dell'acqua a scopi irrigui, di bonifica e plurimi nelle aree del comprensorio consortile.

Alle disposizioni del presente Regolamento, nonché agli specifici provvedimenti assunti dall'amministrazione consortile in materia di attingimento d'acqua da canali o condotte consortili, sono assoggettati i consorziati proprietari di immobili, i titolari di diritti reali o di contratto d'affitto o comodato d'uso insistenti sui predetti immobili e ogni altro soggetto che effettui prelievi d'acqua dai vettori o dalle condotte presenti nel territorio di competenza dell'ente.

Art. 3 - Definizioni

Nel presente Regolamento si attribuiscono i seguenti significati ai termini qui sotto elencati:

Comprensorio: territorio in cui il Consorzio esercita la propria attività.

Reparti idraulici: indicati per brevità "Reparti" sono le aree operative in cui è suddiviso il comprensorio del Consorzio.

Capo Reparto o Assistente di Campagna: tecnico responsabile del Reparto.

CER: Canale Emiliano Romagnolo.

Canale irriguo: corpo idrico che assolve unicamente la funzione di vettoriamento/distribuzione della risorsa idrica ad uso irriguo.

Canale promiscuo: corpo idrico avente la funzione preminente di scolo delle acque meteoriche, destinato anche alla funzione accessoria di vettore irriguo in territori non ancora serviti da infrastrutture irrigue dedicate.

Sistema irriguo: complesso di opere e manufatti facenti capo a una medesima derivazione irrigua da CER.

Fascia di rispetto: fascia lungo i canali consorziali e lungo i lati delle condotte irrigue assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idro-geo-morfologiche, per le esigenze di manutenzione, esercizio e gestione delle opere di bonifica e per il prevalente interesse pubblico sotteso alla funzione irrigua di bonifica.

Consorziato: il soggetto intestatario dei terreni iscritti nell'Anagrafe Aziendale Irrigazione, disciplinata al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Contribuente: il soggetto titolare del rapporto di distribuzione e attingimento irriguo instaurato con il Consorzio, previa presentazione dell'apposita domanda di prelievo o di adesione a progetti di infrastrutturazione irrigua.

Ditta: posizione contributiva relativa all'utilizzo della risorsa idrica.

Beneficio di disponibilità e regolazione idrica: il vantaggio diretto, specifico, generale, attuale o potenziale, assicurato agli immobili dalle opere e dall'attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete di bonifica.

Sbarramento: manufatto dotato di gargami, panconi ed elementi dissipatori, avente lo scopo di mantenere determinati livelli idrometrici nei canali.

Derivazione irrigua: opera attraverso il quale viene effettuato l'attingimento delle acque irrigue (chiavica con paratoie a ghigliottina o con clapet, sifone, ecc.) da canali di bonifica ad uso promiscuo o dalle canalette a pelo libero.

Sifone: manufatto di derivazione posto a cavaliere delle arginature o incorporate nelle stesse.

Art. 4 - Anagrafe Aziendale Irrigazione

I terreni che beneficiano della risorsa idrica distribuita a scopo irriguo o di bonifica sia tramite la rete idrografica artificiale, sia tramite la rete idrografica naturale alimentata con derivazioni dal C.E.R., sia tramite gli impianti irrigui in pressione sono iscritti all'Anagrafe Aziendale Irrigazione, nella quale, per ciascuna Ditta, sono elencati i seguenti dati:

1. La tipologia di irrigazione e denominazione dell'impianto/sistema irriguo;
2. Estremi della ditta catastale (se proprietario) o altra indicazione anagrafica (affittuario o conduttore ad altro titolo);
3. Recapito telefonico e, se esistente, e-mail del consorziato/contribuyente;
4. Foglio o fogli di mappa in cui ricade il fondo assoggettato a contributo irriguo;
5. Particelle di cui si compone il fondo con indicazione di numero progressivo (mappali frazionati e destinati a colture diverse), anno di esazione, estensione, classe, tipo (Affittuario, Classato, Declassato, Sgravato, Esente), coltura, vettore irriguo, importo unitario del contributo irriguo - quota fissa, importo unitario del contributo irriguo - quota variabile e importo totale del contributo irriguo;
6. Metodologia irrigua adottata;
7. Gruppo di consegna – numero di contatore (se presente);
8. Estremi della domanda di attingimento (solo per l'irrigazione da canale);
9. Eventuale iscrizione al servizio di consiglio irriguo esperto.

Art. 5 - Aggiornamento dati iscritti all'Anagrafe Aziendale Irrigazione

L'Anagrafe Aziendale Irrigazione è periodicamente aggiornata a cura del Consorzio sulla base delle comunicazioni degli utenti, per quanto riguarda l'individuazione del soggetto passivo del contributo irriguo e degli estremi catastali dei rispettivi corpi aziendali, e annualmente sulla base delle risultanze della banca dati AGREA¹, ovvero, a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione, per quanto riguarda le colture praticate e le tecniche irrigue adottate.

Le richieste di variazione devono essere inviate al Consorzio presso la sua sede, indicando la residenza (o la sede nel caso delle società) ed il numero di codice fiscale (o partita iva nel caso delle società) degli interessati, nonché gli elementi su cui la richiesta si basa e devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno a decorrere dal quale si chiede che la variazione sia recepita.

In ogni caso, la volturazione avrà decorrenza dall'imposizione dei contributi irrigui nell'anno successivo a quello in cui viene effettuata.

In caso di realizzazione di nuove opere, per cui viene richiesta l'adesione al progetto, il Consorzio provvede d'ufficio all'iscrizione dei nuovi fondi beneficiari all'Anagrafe Aziendale Irrigazione.

Art. 6 – Utenze particolari

Le vasche di stoccaggio delle acque ed i canali consorziali potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l'esercizio irriguo, per i servizi antincendio ordinati dalle Autorità competenti per far fronte a situazioni di emergenza o comunque di carattere straordinario. In tali casi, qualora l'ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti dovesse comportare l'interruzione dell'esercizio irriguo, il consorzio non potrà pretendere indennizzo alcuno.

Nei limiti delle proprie disponibilità, tenuto conto del rinnovato ruolo assunto dal Consorzio nella moderna società, quale ente preposto alle attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete consortile, e del conseguente uso della risorsa idrica per finalità diverse e ulteriori rispetto all'irrigazione dei campi, il Consorzio potrà acconsentire alle richieste di prelievo della medesima per orti, parchi, giardini, chiari da caccia e situazioni simili censite nella propria Anagrafe Aziendale Irrigazione.

Il Consorzio, tramite il proprio ufficio tecnico, provvederà di volta in volta all'esame delle richieste impartendo le disposizioni del caso.

¹ AGREA: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura.

Parte II

DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 7 - Periodo di distribuzione della risorsa idrica a scopo irriguo

La distribuzione della risorsa idrica a scopo irriguo di norma ha inizio il 15 marzo e termina il 31 ottobre di ogni anno, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica nelle fonti.

Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, se possibili in relazione alle necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete (canali vettori e impianti di distribuzione in pressione) e alla disponibilità di acqua nelle fonti, nonché eventuali ritardi formeranno oggetto di apposite decisioni assunte dal Presidente.

Di ciò sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Consorzio e comunicazione inviata alla sedi provinciali delle organizzazioni professionali agricole.

L'anticipazione del termine iniziale e il differimento di quello finale potranno essere in qualsiasi momento revocati dal Consorzio, dandone tempestiva comunicazione, per sopraggiunte ragioni di opportunità. In tali casi, non verranno accolte istanze di indennizzo da parte dei contribuenti.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione al prelievo d'acqua dai canali consortili

Il prelievo di acqua dai canali consortili è consentito soltanto a chi è titolare di specifica autorizzazione del Consorzio rilasciata a seguito della presentazione di apposita domanda scritta completa di tutti i dati necessari per l'iscrizione all'Anagrafe Aziendale Irrigazione di cui all'art. 4 e recante l'indicazione delle modalità con cui viene effettuato l'attingimento.

Per il prelievo d'acqua dai gruppi di consegna muniti di contatore non è richiesta domanda, fatto salvo il caso di cui al successivo art. 10-bis, commi 2 e 3, del presente regolamento. Il prelievo è consentito alle ditte beneficiarie ad avvenuta presa in carico del gruppo di consegna.

Eventuali variazioni dei dati riportati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate al Consorzio entro il 31 ottobre dell'anno a decorrere dal quale si chiede che la variazione sia recepita. Successivamente a tale termine, il Consorzio procederà d'ufficio all'aggiornamento dei dati sulla base di quanto riscontrato dal personale dell'ente, senza che il contribuente abbia titolo per opporsi agli accertamenti effettuati.

Art. 9 - Soggetti che possono presentare la domanda di attingimento

La domanda di attingimento può essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici dell'ente o sul sito internet www.romagnaoccidentale.it :

- a) dai proprietari consorziati;
- b) dagli affittuari di proprietà consorziate ai sensi dell'art. 20 della L. 11 febbraio 1971 n. 11;
- c) dai titolari di rapporti derivanti da contratti agrari;
- d) dagli acquirenti con patto di riservato dominio e/o concessionari e/o comodatari, che comprovino tale qualità con apposita documentazione;
- e) dai titolari di diritti reali minori su immobili consorziati.

Art. 10 - Efficacia della domanda di attingimento – Disdetta

La domanda di autorizzazione al prelievo d'acqua avrà efficacia sino a disdetta o revoca. La disdetta della domanda dovrà essere comunicata al Consorzio entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui si intende rinunciare al prelievo, ai fini dell'esenzione dalla contribuzione irrigua relativa al medesimo anno, di norma imposta nell'anno successivo.

In caso di mancata presentazione della comunicazione di disdetta entro il suddetto termine del 31 ottobre, il contributo irriguo a titolo di recupero dei costi di gestione del sistema irriguo interessato sarà imposto sulla base dei dati riportati nell'autorizzazione in essere.

Entro lo stesso termine di presentazione della disdetta, limitatamente alla coltura del mais e a quelle di secondo e/o successivo raccolto, le ditte titolari di autorizzazione al prelievo d'acqua possono presentare una comunicazione di disdetta parziale con dichiarazione di rinuncia all'irrigazione, in cui siano indicati gli estremi identificativi catastali delle particelle interessate. La dichiarazione è soggetta a controllo da parte dei funzionari consorziali. In caso di validazione della dichiarazione da parte dei funzionari preposti al controllo, viene disposta l'esenzione dalla contribuzione irrigua per le particelle oggetto di disdetta parziale.

Art. 10-bis – Prelievi per trattamenti antibrina

Anche nel periodo ordinario di distribuzione irrigua, il Consorzio non è tenuto a soddisfare le richieste di approvvigionamento per i trattamenti antibrina, se non nei limiti della portata dei singoli sistemi irrigui.

I prelievi per l'effettuazione di trattamenti antibrina devono formare oggetto di specifica domanda da presentare entro il termine del 15 febbraio per poter effettuare il prelievo nello stesso anno, nonché di specifica autorizzazione, sia in caso di attingimento da canali, sia in caso di prelievo da gruppo di consegna munito di contatore.

In base alle autorizzazioni rilasciate e alle previsioni meteorologiche, il Consorzio provvederà ad attivare i sistemi di distribuzione irrigua per finalità di trattamenti antibrina

nei limiti della dotazione idrica, della disponibilità delle fonti e della portata delle linee distributive (canali vettori e condotte in pressione).

I titolari di autorizzazione per trattamenti antibrina hanno l'obbligo di comunicare al settore attività agro-ambientali del Consorzio l'intenzione di effettuare il prelievo per questo scopo con un anticipo di almeno 5 3 giorni.

Non verranno accolte le istanze volte al risarcimento di eventuali danni lamentati in conseguenza della mancata attivazione, della limitazione o dell'interruzione della distribuzione irrigua. A tal riguardo, la dichiarazione di disponibilità alla messa in esercizio dei sistemi distributivi, rilasciata dal Consorzio affinché sia prodotta nelle pratiche per l'accesso a sussidi pubblici, non ha alcun rilievo di obbligazione assunta dall'ente a garantire l'effettiva distribuzione della risorsa idrica per i trattamenti antibrina, restando questa condizionata dai limiti di dotazione idrica, disponibilità delle fonti e portata delle linee distributive, oltre che dalla disponibilità di energia motrice.

Art. 11 - Regole speciali per i canali a cielo aperto

In coerenza con il principio della razionale distribuzione della risorsa idrica enunciato all'articolo 1 del presente Regolamento, è stabilito che i sistemi irrigui con consegna all'utente finale in canali a cielo aperto cesseranno di funzionare nel momento in cui verranno attivati sistemi alternativi più efficienti di distribuzione tramite condotte tubate in pressione realizzati con interventi a prevalente carico della finanza pubblica.

Le quote idriche nei canali promiscui sono regolate dal Consorzio in modo da contemperare le esigenze irrigue con la necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza idraulica.

Sulla base dell'andamento meteorologico, il Consorzio potrà sospendere la distribuzione irrigua, dandone adeguata e tempestiva informazione ai contribuenti mediante avviso pubblicato sul proprio sito web e trasmesso agli uffici di zona delle organizzazioni professionali agricole.

Il Consorzio potrà, inoltre, abbassare le quote irrigue nella rete a cielo aperto e, se necessario, procedere allo svaso di tratti o di interi canali, limitare o sospendere la distribuzione irrigua su porzioni o su interi canali e canalizzazioni tubate nei casi sotto elencati:

- per far fronte alle prioritarie necessità di scolo e per la preservazione delle opere consortili;
- per prevenire eventuali danni a terzi;
- per la necessità di effettuare interventi urgenti di manutenzione (ripresa di fontanazzi, riparazione di chiaviche e manufatti in genere, ripresa di frane, riparazione di tubazioni in pressione, ripristino di pompe e apparecchiature elettriche negli impianti, ecc.);
- per meglio razionalizzare la distribuzione dell'acqua.

Non verranno accolte le istanze volte al risarcimento di eventuali danni lamentati in conseguenza della limitazione o dell'interruzione della distribuzione irrigua.

A parziale deroga di quanto stabilito al primo comma del presente articolo, il Consorzio si riserva la facoltà di mantenere attivi i sistemi di distribuzione irrigua tramite canali a pelo

libero in caso di temporanea interruzione del funzionamento delle condotte tubate in pressione.

Art. 12 -Tipologie di attingimento

L'attingimento dell'acqua da parte del contribuente può avvenire:

- da canali a cielo aperto, a gravità o per sollevamento a carico del contribuente;
- da condotte tubate in pressione;
- da canalette sospese.

I prelievi d'acqua dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali.

Le opere di derivazione devono essere posizionate in modo tale da consentire l'accesso alle pertinenze di bonifica.

Art. 13 - Opere di derivazione da canale a cielo aperto

Il prelievo dai canali a cielo aperto può avvenire:

- attraverso manufatti di derivazione fissi, quali chiaviche di derivazione, sifoni o postazioni fisse per il sollevamento;
- attraverso postazioni mobili, quali sifoni mobili, o pesca mediante pompe (motopompe autonome, motopompe alimentate dalla presa di forza di trattrici agricole, elettropompe).

Le opere fisse di derivazione e i relativi gruppi di pompaggio, se ricadenti nella fascia di rispetto del canale, devono formare oggetto di uno specifico provvedimento di concessione da rilasciare a norma del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e del regolamento consorziale in materia di concessioni e licenze.

Per i manufatti già esistenti per i quali non è stata rilasciata in passato concessione, il contribuente dovrà inoltrare istanza di rilascio di concessione in sanatoria al Consorzio. In difetto, il consorziato ha l'obbligo di rimuovere l'opera e le strutture connesse di derivazione.

È vietata la realizzazione di opere non autorizzate, l'uso di pompe e di sifoni mobili o di qualsiasi altra opera o azione che comporti un impedimento al flusso delle acque, un innalzamento delle quote idrometriche non autorizzato, o comprometta la corretta gestione delle acque da parte del Consorzio.

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 11, il Consorzio provvede a mantenere un adeguato livello idrico all'interno dei canali utilizzati a fini irrigui. Gli eventuali ulteriori sollevamenti d'acqua e/o gli apprestamenti necessari alle aziende agricole saranno a carico del contribuente.

Art. 14 - Irrigazione tramite condotte tubate in pressione

L'acqua a uso irriguo in pressione viene consegnata al Consorziato tramite idranti o gruppi di consegna.

Gli utenti dell'impianto di distribuzione irrigua in pressione devono assicurare l'assenza di dispersioni d'acqua dalle proprie attrezzature.

Devono, altresì, osservare tutte le altre prescrizioni contenute nel verbale di consegna dell'idrante.

Al termine di ogni stagione irrigua, gli utenti dell'impianto in pressione devono provvedere alla chiusura delle proprie derivazioni che potranno essere riaperte soltanto dopo che avrà avuto inizio la stagione successiva.

Nel periodo ordinario di distribuzione irrigua come definito al primo comma del precedente articolo 7, è facoltà del Consorzio sospendere l'esercizio degli impianti in pressione in relazione a esigenze manutentorie o di preservazione dell'integrità delle opere a fronte di rischi connessi a gelate, restando indenne da qualunque pretesa risarcitoria del consorziato/contribuente. Il Consorzio darà tempestiva comunicazione di questa eventualità mediante avviso pubblicato sul proprio sito web e trasmesso agli uffici di zona delle organizzazioni professionali agricole.

Art. 15 – Installazione nuove apparecchiature

Il Consorzio si riserva la facoltà, ove tecnicamente possibile, su richiesta e a spese degli utenti interessati, d'installare nuove apparecchiature per l'erogazione e la misurazione dei volumi d'acqua distribuiti.

Art. 16 - Consegna della risorsa idrica

Negli impianti di distribuzione irrigua tramite condotta in pressione, l'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna ovvero all'apparecchiatura ove è collocato il contatore.

Il Consorzio non ha alcuna responsabilità verso chiunque per qualunque fatto che si verifichi a valle del gruppo di consegna.

Art. 17 - Rilevazione dei consumi

La rilevazione dei consumi d'acqua distribuita tramite condotte in pressione è effettuata direttamente dal Consorzio.

Art. 18 - Verifica funzionamento del contatore del gruppo di consegna

Il contribuente può chiedere la verifica del funzionamento del contatore collocato nel gruppo di consegna dell'impianto di distribuzione in pressione.

Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti l'irregolare funzionamento del contatore, provvederà alla sostituzione del medesimo ed alla determinazione dei consumi, per il periodo nel quale si è verificata l'anomalia, sulla base della superficie servita e dei fabbisogni irrigui della coltura praticata.

Art. 19 – Turnazione – Riduzione – Sospensione temporanea

Il Consorzio può ridurre, temporaneamente o definitivamente, nonché sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua nelle aree dominate da impianti irrigui in pressione e nei distretti irrigui a gravità, o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ne accerti la necessità per dare attuazione al Piano consortile di gestione della siccità, per consentire un equo accesso alla risorsa idrica in caso di carente disponibilità, o, più in generale, per conseguire l'obiettivo del risparmio idrico.

I turni di prelievo sono stabiliti con provvedimento del Presidente del Consorzio.

Il contribuente che non intende usufruire del suo turno per l'irrigazione dei suoi terreni non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla a terzi o per farne altro uso.

Non verranno accolte le istanze volte al risarcimento di eventuali danni lamentati in conseguenza della limitazione o dell'interruzione della distribuzione irrigua.

Art. 20 – Subirrigazione mediante dreni

La pratica della subirrigazione mediante dreni è subordinata a una valutazione di compatibilità idraulica da parte degli uffici tecnici del Consorzio e, se autorizzata, è assoggettata a una contribuzione specifica determinata mediante applicazione, in fase di riparto, di un coefficiente incrementativo dell'indice di beneficio pari a 1,2 (+20%).

Art. 21 - Opere di derivazione private

La gestione dei manufatti privati utilizzati per l'attingimento dalle reti del Consorzio è di competenza dei consorziati/contribuenti che ne beneficiano.

Art. 22 -Determinazione del contributo irriguo

A fronte del beneficio apportato dal sistema irriguo, il consorziato/contribuente ha l'obbligo di pagare al Consorzio un contributo, esigibile con le stesse forme previste per la contribuzione ordinaria di bonifica, che viene imposto sulla base delle risultanze del consuntivo di gestione, in applicazione delle regole del vigente piano di classifica.

Per i sistemi distributivi tramite canali vettori, la superficie assoggettata al contributo irriguo è costituita da tutte le particelle che formano l'intero corpo aziendale, a prescindere dall'effettivo svolgimento della pratica irrigua in ciascuna di esse.

Art. 22 bis – Applicazione della delibera G.R. Emilia-Romagna n. 742/2017 e ss mm ii alla distribuzione irrigua tramite canali

Con riferimento alla distribuzione irrigua tramite canali, si introduce nella formula di calcolo del contributo irriguo prevista dal vigente piano di classifica un ulteriore coefficiente rappresentativo del grado di efficienza della metodologia irrigua adottata. Pertanto, il valore del beneficio complessivo è dato dal prodotto del parametro imponibile per il coefficiente che esprime il volume di consumo per unità di parametro e per il coefficiente che esprime la metodologia irrigua adottata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, visto il richiamo contenuto nella delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 742/2017 e ss mm ii, è stabilito che le metodologie irrigue sono raggruppate in tre classi di efficienza: la classe B relativa alle metodologie a bassa efficienza; la classe M relativa alle metodologie a efficienza intermedia; la classe A relativa alle metodologie a efficienza elevata. I valori dei coefficienti attribuiti alle diverse classi di metodologie sono indicati nella tabella che costituisce l'allegato 1 al presente regolamento.

In attesa di poter disporre dei mezzi necessari per effettuare un censimento puntuale delle metodologie irrigue adottate dalle singole aziende agricole, si stabilisce di adottare un metodo presuntivo secondo il criterio della prevalenza per coltura praticata. Nella tabella che costituisce l'allegato 2 al presente regolamento sono riportati gli abbinamenti metodologia-coltura utilizzati nel calcolo del contributo irriguo nel corso della fase transitoria preliminare all'effettuazione del censimento puntuale.

Il contribuente ha la facoltà di presentare un'autocertificazione della metodologia irrigua adottata, redatta e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, al fine di ottenere una rettifica del dato risultante dal metodo presuntivo di attribuzione. Il contenuto dell'autocertificazione è soggetto al controllo degli operatori consorziali che, in caso di riscontro positivo, effettuano la rettifica recependo il dato dichiarato.

Analogamente, la rettifica del dato della metodologia irrigua viene effettuata d'ufficio qualora il personale consorziale accerti nel corso della sua attività di vigilanza una difformità dell'effettiva metodologia adottata rispetto a quella attribuita in via presuntiva.

Ulteriori disposizioni di maggior dettaglio sono rimesse alla decisione del Comitato Amministrativo.

Art. 22 ter – Determinazione del contributo relativo alla distribuzione irrigua tramite condotte in pressione

Con riferimento alla distribuzione irrigua tramite condotte in pressione, si stabilisce che, nel calcolo della quota di contributo dipendente dal volume d'acqua utilizzato, si effettua un primo riparto in ragione della sommatoria dei volumi in metri cubi misurati da tutti i contatori dello stesso centro di costo. Si determina così un importo unitario espresso in euro/metro cubo, che viene successivamente moltiplicato per un coefficiente che esprime il grado di efficienza della metodologia irrigua utilizzata.

Il grado di efficienza viene determinato mediante confronto tra il fabbisogno idrico stimato delle colture praticate nelle particelle del corpo aziendale servito da un dato idrante e il volume d'acqua utilizzato, misurato dal contatore installato nello stesso idrante.

I dati utili per il confronto sono ricavati con le seguenti operazioni: 1) si individua la coltura praticata in ciascuna particella servita da un dato idrante; 2) si moltiplica il volume per unità di superficie del fabbisogno idrico medio di ciascuna coltura irrigua praticata - fissato nell'estremo più elevato dell'intervallo della tabella delle classi di consumo del piano di classifica - per la corrispondente superficie espressa nella stessa unità di misura, determinando così il fabbisogno idrico complessivo per coltura irrigata in derivazione dall'idrante; 3) si sommano i fabbisogni idrici complessivi delle singole colture determinando così il fabbisogno idrico complessivo dell'intero corpo aziendale servito dall'idrante preso in considerazione; 4) il fabbisogno idrico complessivo così determinato viene confrontato con il volume d'acqua utilizzato, misurato dal contatore installato nell'idrante.

Se dal confronto risulta che il volume misurato dal contatore è inferiore o uguale al dato di fabbisogno idrico complessivo delle colture praticate nelle particelle servite dallo stesso idrante, si assume come valore imponibile il volume misurato dal contatore. Se, invece, dal confronto risulta che il volume misurato dal contatore è superiore, il valore imponibile è dato dal volume misurato dal contatore moltiplicato per un coefficiente incrementativo del 10%, pari quindi a 1,1.

Per ogni singolo gruppo di consegna, l'importo della quota di contributo dipendente dal volume d'acqua utilizzato è dato dal prodotto dell'importo unitario per il volume di acqua misurato dal contatore del gruppo di consegna medesimo con eventuale applicazione del coefficiente incrementativo prima indicato. Il gettito aggiuntivo derivante in prima battuta dall'incremento del 10% dell'importo unitario relativo agli usi meno efficienti viene scontato dalla quota di contributo a carico delle altre aziende agricole beneficiarie in proporzione ai rispettivi volumi d'acqua utilizzati.

La corrispondenza tra la classificazione delle colture censite e quella degli intervalli di fabbisogno idrico stimato contenuta nel piano di classifica è data da un'apposita tabella predisposta dal settore agro-ambientale dell'ente.

Nei casi in cui l'eccedenza del volume misurato dal contatore rispetto al fabbisogno idrico stimato è riconducibile a una condizione meteo-climatica eccezionale, qual è ad esempio un prolungato periodo siccitoso, è facoltà del Presidente disporre la disapplicazione del coefficiente incrementativo del valore imponibile, sulla scorta di una relazione del settore agro-ambientale dell'ente.

Analogamente, è facoltà del Presidente disporre la disapplicazione del coefficiente incrementativo nei casi in cui la suddetta eccedenza è riconducibile a seconde e/o successive colture praticate nello stesso esercizio irriguo delle colture per le quali è stato determinato il fabbisogno idrico complessivo.

Art. 22 quater – Contributo per attività di distribuzione irrigua tramite canali a beneficio di colture praticate a scavalco di due esercizi irrigui

Nei casi di colture praticate a scavalco di due esercizi irrigui con irrigazione effettuata tramite prelievo idrico da canali, al valore imponibile relativo al primo anno si applica un coefficiente di parzializzazione pari a 0,2. Per l'anno successivo il valore imponibile è attribuito per intero con applicazione delle regole del precedente art. 22 bis.

Art. 23 - Centri di costo

Ai fini del calcolo del contributo irriguo, sono individuate unità contabili di imputazione delle spese sostenute per l'attività di distribuzione irrigua svolta dal Consorzio, denominate "centri di costo".

A ciascun centro di costo corrisponde un determinato sistema irriguo, costituito da uno o più impianti, o canali vettori.

Le spese dirette e la quota parte di spese indirette imputate al singolo centro di costo vengono ripartite esclusivamente tra i beneficiari del corrispondente sistema irriguo.

L'individuazione dei centri di costo e dei parametri di riparto delle rispettive spese rilevate a consuntivo è demandata al Comitato Amministrativo del Consorzio che, avendo cura di assicurare il rispetto delle regole del vigente piano di classifica, assume tali decisioni con il provvedimento di approvazione dei ruoli contributivi irrigui.

Su iniziativa dei consorziati/contribuenti o del Consorzio, il singolo sistema irriguo corrispondente a un determinato centro di costo può essere dotato di un regolamento di gestione le cui disposizioni, approvate con provvedimento del Comitato Amministrativo dell'Ente, sono vincolanti per tutti i relativi soggetti beneficiari.

Art. 24 - Aziende iscritte al sistema IRRIFRAME

Dietro richiesta delle aziende agricole, il Consorzio fornisce assistenza nelle operazioni di iscrizione e di gestione annuale della posizione aperta nella piattaforma IRRIFRAME, senza richiedere il rimborso di oneri per questa attività, da intendersi ricompresa tra i compiti istituzionali dell'ente.

Art. 25- Mancato pagamento del contributo di bonifica

Il mancato pagamento del contributo di bonifica comporta la decadenza dell'autorizzazione all'attingimento, in caso di irrigazione da canali, o la sospensione della distribuzione irrigua, in caso di adesione ad impianti irrigui in pressione, e il recupero coattivo delle somme dovute.

Parte III

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 26 - Fasce di rispetto lungo i canali consortili e le condotte irrigue

Lungo entrambi i lati dei canali e delle condotte irrigue sono presenti con continuità fasce di rispetto assoggettate a speciali vincoli conformativi e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idro-geo-morfologiche, per il prevalente interesse pubblico sotteso alla funzione irrigua di bonifica. Esse sono riservate alla manutenzione, esercizio e gestione dei canali e delle condotte irrigue, nonché al deposito delle erbe derivanti dallo sfalcio delle sponde dei canali e del materiale di espurgo.

All'interno di tali fasce, per poter realizzare opere, atti o fatti con la stessa interferenti, è obbligatoria la concessione e/o autorizzazione del Consorzio.

La larghezza di tali fasce, lungo entrambi i lati dei canali, in conformità a quanto indicato nel Regolamento per le concessioni precarie e licenze adottato dal Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24.6.1996 e successive modifiche e integrazioni, dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, adottato il 6.12.2002 dall'Autorità di bacino del Reno della Regione Emilia Romagna, e dal Piano stralcio per il bacino del torrente Senio, così come modificato il 17.12.2009, dall'Autorità di bacino del Reno della Regione Emilia Romagna, è di un minimo di 5 fino a 10 metri, misurati dal ciglio, per i canali in trincea, e dal piede esterno della scarpata per i canali arginati.

La larghezza della fascia di rispetto, lungo entrambi i lati delle condotte irrigue, è di 2 metri, nel caso di diametro della condotta fino a 400 mm, o 2,5 m nel caso di diametro superiore ai 400 mm.

Il personale consorziale e i mezzi d'opera hanno accesso alle fasce di rispetto pur se ricadenti in proprietà private per effettuare sopralluoghi, rilievi e gli interventi necessari allo svolgimento della funzione a cui sono preposti, quali manutenzioni e riparazioni delle opere, impianti e manufatti idraulici.

In caso di attingimento da canale a cielo aperto, è fatto obbligo al consorziato/contribuente di rimuovere tutte le attrezzature costituenti l'opera di derivazione insistenti nella fascia di rispetto ogniqualvolta il Consorzio abbia necessità di transito.

L'accesso potrà avvenire liberamente sia in situazione ordinaria, sia in caso di emergenza.

In ogni caso i proprietari/affittuari/gestori dei fondi assicurano al personale del Consorzio nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica il libero accesso in ogni tempo alle aree di

proprietà privata o alle aree asservite al fine della sorveglianza delle opere e degli impianti, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel R.D. n. 368/1904, nel presente regolamento e in quelle particolari previste nell'atto di autorizzazione all'attingimento, compresa la verifica delle colture irrigate.

Al consorziato/contribuente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo sono addebitate le spese per il fermo mezzi, personale, oltre al risarcimento di eventuali danni conseguenti alle opere di bonifica.

Eventuali danneggiamenti alle colture durante gli interventi di manutenzione non saranno risarciti per colture presenti entro le fasce di rispetto.

Art. 27 - Divieti generali

È vietato qualunque fatto, opera o attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni e l'uso a cui sono destinati i canali, gli impianti della rete idrica, le condotte, i manufatti e ogni altra opera consorziale.

In particolare, nelle aree di bonifica e relative pertinenze, è espressamente vietato:

- a) alterare in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali e secondari, i manufatti di scarico e, in genere, ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione e lo scolo;
- b) manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
- c) alterare con qualsiasi mezzo il livello dell'acqua;
- d) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli o altro modo il libero passaggio al personale consorziale o alle persone espressamente delegate, lungo le pertinenze e le fasce di rispetto dei canali e nelle fasce di terreni assoggettate a servitù in presenza di condotte consorziali o lungo le relative fasce di rispetto;
- e) depositare o asportare materiali;
- f) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali in mancanza di autorizzazione/concessione;
- g) gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
- h) nuotare o bagnarsi;
- i) negli impianti di distribuzione in pressione, alterare il boccaglio dei gruppi di presa relativi agli idranti allo scopo di aumentare la portata di erogazione e/o inserire gruppi moto/elettropompa funzionali al rilancio della pressione di esercizio;
- j) utilizzare l'acqua prelevata per pratiche di irrigazione a scorrimento e/o per infiltrazioni laterali da solchi e/o per sommersione;
- k) utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo, salvo espressa autorizzazione.

Sono altresì vietati:

- 1) l'inserimento non autorizzato di sbarramenti a fini irrigui nei canali;
- 2) l'allacciamento non autorizzato ad infrastrutture consorziali;
- 3) l'allacciamento diretto alle linee di adduzione e distribuzione, o ai bacini di accumulo e disconnessione degli impianti in pressione, per i quali il gruppo di consegna è l'unico punto di allaccio per l'approvvigionamento idrico.

Si applicano, laddove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

Art. 28 - Divieto di cessione d'acqua

È vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi a terzi.

Art. 29 - Alterazione dei manufatti consorziali

È proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o asservite ai medesimi, e delle relative apparecchiature, nonché dei gruppi di consegna degli impianti in pressione.

Sono espressamente vietate:

- l'esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e azioni che comportino un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possano recar danno agli impianti;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali.

Qualsiasi danno arrecato a manufatti e impianti della rete per fatto dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete, nonché di informare di qualsiasi elemento che possa recare nocimento all'utilizzo della rete medesima.

Art. 30 - Ostacolo al libero deflusso dell'acqua nei canali consorziali

È fatto divieto di ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali consorziali.

In caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, il soggetto inadempiente sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti anche a terzi.

Art. 31 - Prelievo d'acqua non autorizzato

È vietato prelevare l'acqua dai canali o condotte consortili qualora non si abbia titolo per irrigare e comunque senza il preventivo provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 8 rilasciato da parte dell'amministrazione consortile al consorziato.

In caso di prelievo non autorizzato, il consorziato sarà tenuto a pagare al Consorzio l'importo corrispondente al contributo che sarebbe dovuto per un consumo idrico per la stessa coltura in forza di regolare autorizzazione, con applicazione del coefficiente incrementativo di 1,2 (+20%).

Resta salva l'eventuale responsabilità penale del contravventore.

Art. 32 - Obblighi dei consorziati e dei contribuenti

Ogni contribuente è tenuto:

- a) in caso di violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 27, 29 e 30, ad attuare senza indugio le direttive impartite dal Consorzio per la sistemazione e adattamento dei canali, fossi e terreni irrigui asserviti o oggetto di convenzione stipulata con l'Ente. In caso di inosservanza delle stesse, il Consorzio potrà eseguire d'ufficio le opere necessarie, ponendo a carico del trasgressore le spese sostenute;
- b) ad osservare le disposizioni impartite dal Consorzio relativamente alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque, con divieto di impedirne o ritardarne l'esecuzione;
- c) a non operare o a non favorire in alcun modo la dispersione o la deviazione d'acqua a danno del Consorzio o dei contribuenti;
- d) ad osservare ogni altra disposizione del presente Regolamento.

Art. 33 - Responsabilità del consorziato

Il consorziato sarà responsabile di ogni danno arrecato alle opere in gestione al Consorzio, o di proprietà di terzi soggetti, dipendente dalla mancata osservanza del presente Regolamento, o delle disposizioni impartite dal personale consorziale.

Ogni consorziato è, inoltre, responsabile delle infrazioni commesse sul suo fondo, o a favore dello stesso, anche da parte di familiari, o terzi da lui dipendenti o legati da un rapporto obbligatorio.

Art. 34 - Conservazione delle opere irrigue

I consorziati sono ritenuti responsabili della buona conservazione degli idranti e dei relativi pozzetti, delle bocche di consegna e di tutti gli altri accessori o manufatti ubicati sul proprio fondo.

Eventuali danni procurati alle opere del sistema irriguo da macchine operatrici agricole di cui non venga accertato il responsabile vengono addebitati al proprietario del fondo su cui si sono verificati.

Art. 35 - Prelievo d'acqua da gruppi di consegna

È obbligatorio prelevare acqua dal gruppo di consegna con la saracinesca, a monte del contatore, completamente aperta.

È vietata qualunque manovra della saracinesca di cui sopra da parte del consorziato/contribuente.

Art. 36 - Custodia dei gruppi di consegna

Il gruppo di consegna è parte integrante dell'impianto consorziale e viene affidato in gestione al consorziato/contribuente che si impegna a garantire la custodia e il corretto funzionamento dell'idrante e delle sue parti costitutive (valvole di sfiato, saracinesche, contatori, testate...) compresi i sigilli, nonché ad evitare qualsivoglia danneggiamento, compreso quello dovuto alla formazione di ghiaccio.

In caso di danneggiamento da chiunque arrecato ai predetti gruppi, questi ultimi devono essere ripristinati dal consorziato o, se persona diversa, dal contribuente in solido tra loro.

In caso di manomissione dei gruppi o dei sigilli o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico del contribuente secondo quanto previsto al successivo art. 38 del presente Regolamento, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 37 - Segnalazioni danni agli impianti

I consorziati sono tenuti a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare al personale del Consorzio, con la massima sollecitudine, eventuali danni agli impianti, affinché possano essere eseguiti tempestivamente gli opportuni interventi.

Art. 38 - Manomissione di contatore

Qualora il soggetto contravventore abbia manomesso il contatore, nel calcolo del consumo idrico si terrà conto della superficie servita e delle colture praticate,

parametrato al fabbisogno irriguo di ogni singola coltura nell'anno in corso. In particolare, verrà adottato il valore più elevato di fabbisogno irriguo nell'intervallo attribuito alle singole colture praticate, riportato nelle tabelle predisposte dal Consorzio di secondo grado per il CER. Al valore dell'imponibile così determinato si applicherà il coefficiente incrementativo previsto al precedente art. 31.

Resta salva l'eventuale responsabilità penale del contravventore.

Art. 39 - Contravvenzioni e Sanzioni

Il Consorzio effettua la vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

L'agente giurato nominato dal Consorzio, all'atto del rilevamento di una violazione di cui agli artt. 132, 133 e 134 del r.d. n. 368/1904 o di una prescrizione del presente regolamento o della concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 R.D. n. 368/1904, redige e sottoscrive apposito verbale di sopralluogo contenente le seguenti informazioni minime: localizzazione e denominazione del canale/opera pubblica di bonifica, generalità del contravventore – se conosciuta o individuabile –, breve descrizione del fatto, eventuale indicazione della distanza dalle pertinenze consorziali (in alveo, distanza dal ciglio o dal piede esterno arginale), specificando se trattasi di atti e fatti vietati in modo assoluto (rif. art. 133 del R. D. 368/1904 e artt. 27-28-29 e 30 del presente Regolamento) o di opere prive di concessione o difformi da concessioni/autorizzazioni rilasciate (rif. artt. 134-135 R. D. 368/1904–L. R. 7/2004 art. 21, art. 8 del presente regolamento).

Il Consorzio comunica al contravventore l'avvio del procedimento volto alla rimozione dell'abuso tramite lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC se nota, o con mezzo equipollente, concedendo possibilità di rimozione dell'abuso e di messa in pristino stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, avvertendo che, in mancanza, il Consorzio eleverà verbale di accertamento di contravvenzione alle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 e/o del presente regolamento.

Nei casi di estrema gravità ed urgenza in cui sia necessario un improcrastinabile ripristino della funzionalità delle opere di bonifica irrigue oggetto di violazione, il Consorzio potrà intervenire in via sostitutiva, addebitando le spese di intervento al soggetto contravventore.

Trascorsi i termini di cui al comma 3, l'Agente Giurato incaricato redige verbale di accertamento e di contravvenzione secondo le modalità previste dall'art. 150 e ss. del R. D. n. 368/1904, che sarà notificato a norma di legge al contravventore ed inviato per i provvedimenti necessari agli Enti competenti.

Qualora il fatto commesso configuri reato, verrà, inoltre, inviata segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, L.R. Emilia Romagna 7/2004, alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904 e dell'art. 8 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro, oltre alle spese di procedimento, fatto salvo il diritto al recupero dell'importo corrispondente al contributo che sarebbe dovuto per il consumo idrico per la stessa coltura in forza di regolare autorizzazione, con applicazione del coefficiente incrementativo di 1,2 (+20%) ai sensi di quanto previsto al precedente art. 31.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del R.D. n. 368/1904 e agli artt. 27-28-29 e 30 del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 142 del R.D. n. 368/1904, come modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 619,75 euro.

Tali sanzioni saranno applicate:

- a) in concorrenza con le pene sancite dal Codice Penale;
- b) con l'obbligo del contravventore della rimessa in pristino stato dei luoghi;
- c) fatto salvo l'obbligo del contravventore al risarcimento dei danni causati.

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono i soggetti in possesso della qualifica di guardia giurata, rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 149 del R.D. 8.5.1904 n. 368 e dell'art. 70 del R.D. 13.2.1933 n. 215, o di agente accertatore ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.4.1984 n. 21.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Prelievo d'acqua a titolo provvisorio

Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti di impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nelle fonti e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione lo consentano, si riserva la facoltà di autorizzare a titolo provvisorio il prelievo dell'acqua, che è assoggettato al medesimo sistema contributivo previsto in caso di funzionamento a regime.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° marzo 2018.

Relativamente ai soli aspetti economico – finanziari, gli effetti del regolamento decorrono dall'esercizio 2018.

Art. 42 - Rinvii a norme di legge statale e regionale

Si rinvia alle norme di legge per quanto non espressamente disciplinato, in particolare alle disposizioni del Codice Civile, del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, del R.D. 13.02.1933 n. 215 sulla bonifica integrale, della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ulteriori norme vigenti e successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.